



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38”;

VISTO il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) n. 2014IT06RDNP001 approvato dalla Commissione europea con decisione (C2015)8312 del 20/11/2015;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, in particolare il Capo I;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed, in particolare l'articolo 1, comma 210, che inserisce l'Anagrafe delle aziende agricole e il fascicolo aziendale tra le banche dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del Codice dell'Amministrazione digitale;

TENUTO CONTO degli atti di indirizzo del Parlamento al Governo in materia di politica agricola comune;

CONSIDERATO il decreto 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

CONSIDERATO il Capo III – Gestione del rischio, articoli dall'11 al 16 del decreto 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015;

CONSIDERATO l'articolo 17 - disposizioni finali - del decreto 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015, ed in particolare il comma 1 che stabilisce, tra l'altro, che “*Al fine di semplificare le procedure dei regimi di sostegno e di aiuto, previa comunicazione alla Conferenza Stato-Regioni, con decreto ministeriale possono essere apportate modifiche e/o integrazioni alle procedure ed agli allegati del presente decreto*”;

CONSIDERATO il decreto 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 01 marzo 2016, con il quale è stato approvato il Piano assicurativo agricolo 2016;

CONSIDERATO l'articolo 3, comma 2 del decreto 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 01 marzo 2016, che individua le combinazioni di rischi assicurabili;

CONSIDERATO l'articolo 6 del decreto 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 01 marzo 2016, che stabilisce i termini per la sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate;

CONSIDERATA la nota ministeriale 1 febbraio 2016 con la quale è stato comunicato alla Commissione che per mero errore materiale nel programma di sviluppo rurale nazionale è stabilito che il pagamento delle polizze collettive è dimostrato dalla quietanza rilasciata all'organismo collettivo di difesa dalla compagnia di assicurazione, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza, e dalla prova del rimborso all'organismo collettivo da



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

parte del singolo beneficiario aderente alla polizza collettiva della quota del premio complessivo di propria pertinenza, ed è stato chiesto di cancellare l'ultima parte del paragrafo: *“e dalla prova del rimborso all'organismo collettivo da parte del singolo beneficiario aderente alla polizza collettiva della quota del premio complessivo di propria pertinenza”*;

CONSIDERATO che l'implementazione a regime del sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 11 del decreto 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015, necessita di passaggi intermedi che consentano, nelle more, la corretta gestione delle misure assicurative, nonché eventuali interventi di semplificazione delle procedure;

TENUTO CONTO che per il 2016, stante l'anticipo dei cicli vegetativi di alcune colture dovuto all'andamento climatico anomalo, è necessario consentire l'immediata sottoscrizione delle polizze agevolate a copertura del rischio gelo;

RITENUTO necessario allineare il testo del decreto 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015, con il programma nazionale di sviluppo rurale;

RITENUTO necessario consentire l'emissione del Piano assicurativo individuale (PAI) in forma semplificata per permettere agli agricoltori la sottoscrizione delle coperture assicurative agevolate in tempi compatibili con l'entrata in rischio delle colture;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche al decreto ministeriale recante “semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”)

1. Al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 14, comma 3, lettera c) , punto 2 è soppresso;
 - b) l'articolo 14, comma 7 è sostituito dal seguente: «7.Per quanto riguarda il prodotto, l'intervento, la soglia e la superficie assicurata si fa riferimento al Piano assicurativo individuale (PAI) allegato alla polizza o al certificato»;
 - c) all'articolo 15, dopo il comma 7, è inserito il seguente comma:
«7 bis. Nel caso in cui la quantità assicurata riportata in polizza è superiore a quella riportata nel Piano assicurativo individuale, ai fini della determinazione della spesa ammessa a contributo, si utilizza quella di valore inferiore riportata nel Piano assicurativo individuale»;
 - d) all'articolo 17 dopo il comma 1, è inserito il seguente comma :



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

«1-bis. In deroga al comma 1, con decreto direttoriale possono essere apportate modifiche e/o integrazioni alle procedure ed agli allegati del presente decreto, finalizzate alla semplificazione delle procedure di gestione del sistema di gestione dei rischi, nonché ad individuare soluzioni temporanee che consentano la corretta gestione delle misure, nelle more dell'entrata a regime del sistema stesso»;

Articolo 2

(modifiche all'allegato B) - Sistema integrato di gestione dei rischi- al decreto ministeriale "semplificazione della gestione della PAC 2014-2020")

1. Nell'allegato B, lettera b), punto 3, del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, sono eliminati, rispettivamente, dall'elenco di cui al paragrafo b) i dati di cui ai numeri vi, vii, xi, xii, xiii, xiv e dall'elenco di cui al paragrafo d) i dati di cui ai numeri vi, vii, ix, x, xi, xii.

2. Al medesimo allegato B, lettera c) dopo la lettera m sono inserite le seguenti:

n) per le colture:

- 1) Prodotto assicurabile riportato nel decreto prezzi
- 2) Prezzo unitario assicurato (al massimo pari al prezzo unitario massimo del prodotto stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 127, comma, 3 della legge n. 388/2000)
- 3) Valore assicurato
- 4) Avversità assicurabile
- 5) Fitopatìa assicurabile
- 6) Infestazione parassitaria assicurabile
- 7) Numero PAI

o) per la zootecnia:

- 1) Prezzo assicurato per i mancati redditi (al massimo pari al prezzo massimo per il calcolo dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti colpiti dalle epizoozie riportato nel "decreto prezzi")
- 2) Prezzo assicurato smaltimento capi (al massi pari al Prezzo massimo smaltimento capi stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 127, comma, 3 della legge n. 388/2000)
- 3) Valore assicurato
- 4) Garanzie assicurabili
- 5) Epizoozie assicurabili
- 6) Infestazione parassitaria assicurabile
- 7) Numero PAI

24




*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

3. Nell'allegato B, lettera e), del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, il punto 4 è sostituito dal seguente: "4. L'ISMEA, sulla base dei dati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio, prima di effettuare il calcolo dei parametri contributivi, provvede ai controlli di coerenza dei dati pervenuti, in base ai criteri definiti nel Piano assicurativo annuale, segnalando le eventuali anomalie riscontrate, che abbiano una incidenza tale da influenzare il calcolo dei parametri contributivi, ai fini dell'approvazione con provvedimento del Mipaaf."

Articolo 3

(disposizioni per la sottoscrizione delle polizze agevolate 2016)

1. In deroga all'articolo 14, comma 2, lettera c), per la sola annualità 2016 e nel caso in cui l'entrata in rischio della coltura non sia compatibile con i tempi di rilascio del Piano assicurativo individuale è consentita, fino alla data del 31 marzo 2016, la sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo prima della sottoscrizione dal Piano assicurativo individuale, che dovrà comunque essere rilasciato entro il termine del 30 aprile 2016, nell'ambito delle combinazioni stabilite all'articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 01 marzo 2016, sulle colture a ciclo autunno primaverile e sulle colture permanenti, di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) del citato decreto.


Maurizio Martina

27



J